

## DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Con l'espressione proprietà intellettuale ci si riferisce a quell'insieme di beni immateriali frutto dell'attività creativa/inventiva umana come ad esempio le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali, i modelli di utilità, il design, i marchi. Quindi, al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi.

### ➤ DIRITTO DEI BREVETTI

#### Cos'è un brevetto

Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce il monopolio esclusivo di sfruttamento dell'invenzione limitato nel tempo e al territorio prescelto.

Il titolare del diritto è la persona che ha depositato la relativa domanda di brevetto e può coincidere con l'inventore.

Il brevetto consente di proteggere gli investimenti in ricerca e innovazione, evitando che altri utilizzino gratuitamente il frutto di tali attività ma permette anche di acquisire risorse economiche supplementari attraverso la gestione economica dei suoi diritti di uso.

Possono costituire oggetto di brevetto:

- le invenzioni industriali
- i modelli di utilità
- le nuove varietà vegetali

L'INVENZIONE INDUSTRIALE è una soluzione innovativa in risposta ad un problema tecnico. Può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. A norma dell'art. 45 codice della proprietà industriale possono essere oggetto di brevetto le invenzioni **nuove**, che implicano un'**attività inventiva**, che sono atte ad avere un'**applicazione industriale** (oltre, ovviamente, a essere lecite, ovvero non contrarie all'ordine pubblico o al buon costume).

Un'invenzione è **nuova** quando non già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto.

Per soddisfare il requisito dell'**attività inventiva** l'invenzione deve risultare non ovvia per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico.

L'invenzione brevettabile deve essere producibile, utilizzabile e in grado di generare effetti pratici, l'invenzione è infatti considerata atta ad avere un'**applicazione industriale** se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

I MODELLI DI UTILITÀ: Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI: Sono definite dall'art. 100 C.P.I. come l'insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che può essere:

- a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
- c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme
- e) adempia ai requisiti di: novità distinzione, uniformità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata.

I diritti di proprietà industriale hanno una durata di: 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito; a due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento.

### **Territorialità del brevetto**

La tutela brevettuale è limitata all'ambito territoriale per il quale viene richiesta: nel territorio in cui è stato depositato il brevetto, il titolare può far valere il diritto di esclusiva da esso garantito e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori. Negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque potrà realizzare, produrre e usare l'invenzione ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità.

Sulla base dell'estensione geografica è possibile distinguere tre tipologie di brevetto: **nazionale, europeo unitario ed internazionale.**

**Brevetto Nazionale:** Per ottenere un brevetto con validità in Italia è necessario presentare domanda all'ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso le Camere di Commercio. Ricevuta la domanda l'ufficio Europeo Brevetti effettua una ricerca di anteriorità per valutare il carattere di novità, inventività e applicazione industriale dell'invenzione. Il rapporto di ricerca EPO è fornito entro 9 mesi dalla domanda. Una volta ricevuto il parere positivo dall'EPO, l'UIBM lo trasmette al titolare. La domanda di brevetto viene resa accessibile 18 mesi dopo il primo deposito se la procedura di esame si conclude positivamente l'UIBM emette il relativo attestato di concessione.

Entro 12 mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto italiano è possibile estendere gli effetti del brevetto ad altri paesi.

La data del primo deposito nazionale di un brevetto viene chiamata "**data di priorità**" e qualunque ulteriore deposito, inoltrato nei successivi 12 mesi in altri paesi beneficerà della medesima data di priorità rispetto a eventuali altre domande che per la stessa invenzione.


**Brevetto Europeo:** è un fascio di brevetti nazionali che equivale in ciascuno Stato aderente ad un brevetto nazionale

I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.


**Brevetto Unitario:** Da dicembre 2012 il Consiglio dei Ministri europeo e il Parlamento europeo hanno approvato una nuova regolamentazione (Reg UE 1257/2012 e 1260/2012) che prevede la concessione di un brevetto unitario con effetto immediato nei 25 Stati membri dell'UE firmatari del regolamento. Il brevetto unitario consentirà di ottenere tramite un'unica procedura (e pagando un'unica tassa) un brevetto valido in tutti i paesi firmatari, nonché un organo centralizzato competente a decidere le relative controversie. Attualmente l'Italia e la Spagna, hanno scelto di non aderire al brevetto unitario ma mantengono il diritto di entrare a farne parte in qualsiasi momento, in ogni caso i richiedenti italiani potranno presentare domanda di brevetto unitario europeo, che pur non essendo valido in Italia lo sarà nei 25 stati membri.

**Brevetto Internazionale:** Per proteggere la propria invenzione in paesi extra UE è possibile presentare domanda in quei paesi membri del Patent Cooperation Treaty (PCT). Questa procedura consente di effettuare l'esame formale e la ricerca internazionale di anteriorità una volta sola per tutti i Paesi durante la fase internazionale della procedura per poi procedere nella fase regionale dei singoli paesi in cui si desidera la protezione.


# Brevetto nazionale



# Procedura per il Brevetto europeo



# Procedura per Brevetto internazionale PCT



## ➤ DIRITTO D'AUTORE

L'autore di un'opera dell'ingegno nuova e dotata di carattere creativo, nel settore letterario, architettonico, musicale, delle arti figurative, teatrali o cinematografico, ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera e i diritti morali sulla stessa.

Nel loro complesso i diritti patrimoniali e morali costituiscono il "diritto d'autore" disciplinato dalla legge del 22 aprile 1941 n. 633.

I diritti patrimoniali (distribuzione, pubblicazione, rappresentazione, diffusione ecc.) possono essere trasferiti in tutte le forme e modi consentiti dalla legge. I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio.

I diritti morali tutelano la personalità dell'autore in relazione al processo creativo che ha portato alla realizzazione dell'opera, essi si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica.

## ➤ DIRITTO DEI MARCHI

Ai sensi dell'art. 7 del Cod. Della proprietà industriale possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

La registrazione di un marchio presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) garantisce data certa e consente una protezione rafforzata ed altrimenti dovrà essere dimostrata la notorietà ed il preuso.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.